N. 239/EL-76/82/2009-PR4



Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA l'istanza n. TE/P2006014808 del 20 dicembre 2006, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A. – Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma (CF. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione e all'esercizio di un nuovo elettrodotto a 380 kV denominato "Sorgente - Rizziconi", in doppia terna, parte in cavo sottomarino, parte in cavo terrestre e parte in linea aerea, nel territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria;

VISTA la nota n. TE/P2007012614 del 19 ottobre 2007, con la quale la Società Terna S.p.A. ha chiesto, nelle more della definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di anticipare l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del tratto



"Villafranca Tirrena – Scilla" del nuovo elettrodotto a 380 kV denominato "Sorgente - Rizziconi;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 20 febbraio 2009, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza n. TRISPA/P20130011059 del 27 novembre 2013, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., la proroga di due anni del termine stabilito dall'articolo 4, comma 3 del citato decreto n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/82/2009-PR del 12 febbraio 2014, con il quale detta proroga è stata concessa da questi Ministeri;

VISTA la nota n. TRISPA/P20140012663 del 28 ottobre 2014, con la quale la Terna Rete Italia S.p.A., ha chiesto a questi Ministeri di avviare il procedimento relativo all'approvazione di una variante localizzativa nell'area di Favazzina da apportare al progetto approvato con il citato decreto n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009 consistente nello spostamento della cabina MT e del fabbricato idoneo ad ospitarla e nella realizzazione di una nuova recinzione nell'area di approdo del cavo sottomarino;

VISTA l'istanza n. TE/P20150006720 del 23 dicembre 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto la proroga di ulteriori due anni del termine stabilito dall'articolo 4, comma 3 del citato decreto n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporne la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

CONSIDERATO che nella sopracitata istanza il soggetto richiedente ha attestato la conclusione delle operazioni concernenti gli espropri e gli asservimenti dei fondi interessati alla realizzazione delle opere autorizzate;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/82/2009-PR2 del 12 febbraio 2016, con il quale detta proroga è stata concessa da questi Ministeri;



VISTO il decreto n. 239/EL-76/82/2009-VL3 del 3 maggio 2016, con il quale è stata approvata la suddetta variante localizzativa;

VISTA l'istanza n. TE/P20180000286 del 16 gennaio 2018, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto la proroga di ulteriori due anni del termine stabilito dall'articolo 4, comma 3 del citato decreto n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009;

VISTO il decreto n. 239/EL-76/82/2009-PR3 del 14 febbraio 2018, con il quale detta proroga è stata concessa da questi Ministeri;

VISTA l'istanza n. TERNA/P20190080256 del 18 novembre 2019, con la quale la società Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, i lavori relativi alla suddetta variante in considerazione dei tempi necessari all'espletamento delle procedure di progettazione esecutiva e appalti in fase di ultimazione, ha chiesto una ulteriore proroga di due anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

RITENUTO di concedere l'ulteriore proroga richiesta per l'ultimazione della suddetta variante

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009, già prorogato con i decreti n. 239/EL-76/82/2009-PR del 12 febbraio 2014, n. 239/EL-76/82/2009-PR2 del 12 febbraio 2016 e n. 239/EL-76/82/2009-PR3 del 14 febbraio 2018, è prorogato di ulteriori due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)